



**PROVINCIA DI GENOVA**  
AREA 12  
VIABILITA' E DEMANIO STRADALE  
Ufficio Procedure Amministrative Circolazione Stradale

**ORDINANZA N. 76/2006**

PROT. 83133

**OGGETTO:** Istituzione dell'obbligo della dotazione delle catene da neve a bordo di tutti gli autoveicoli in transito lungo i tratti delle strade provinciali correnti all'esterno dei centri abitati dei Comuni della Provincia di Genova nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo di ogni anno.

**IL DIRETTORE DI AREA**

Considerato il tracciato e la configurazione plano-altimetrica delle strade provinciali, specialmente quelle correnti lungo il cosiddetto "entroterra appenninico";

Considerato altresì che i repentini sbalzi di temperatura, le improvvise precipitazioni nevose e le gelate che sovente si verificano, nel periodo invernale, lungo i tracciati, sono stati causa di pericolo e di impedimento della circolazione degli autoveicoli non muniti di catene da neve, specialmente nei primi momenti dell'evento e comunque nei tempi necessari per attivare gli interventi di spazzamento neve, spargimento sale ed attività connesse;

Considerato inoltre che gli autoveicoli in circolazione privi degli accessori di cui sopra, trovandosi nell'impossibilità di procedere, hanno sovente determinato il blocco della circolazione anche degli automezzi muniti di catene da neve, nonché l'impedimento delle attività di pubblico servizio, soccorso stradale e sanitario;

Ritenuto necessario prevedere disposizioni che possano, comunque, garantire agli utenti delle strade la massima sicurezza specialmente nelle situazioni di urgenti necessità di trasferimento;

Visto l'art 6 – comma 4 – lettera "b" del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada";

Richiamato l'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165;

**ORDINA**

**Nel periodo compreso tra il 1 novembre ed il 31 marzo, l'obbligo di catene da neve a bordo per tutti gli autoveicoli di cui all'art. 54 del citato "Nuovo Codice della Strada" in circolazione, all'esterno dei centri abitati, lungo l'intera viabilità provinciale con le eccezioni di seguito elencate: SP 1, SP 29, SP 30, SP 31, SP 32 (dal km 0+000 al km 5+267), SP 33, SP 34, SP 38, SP 39, SP 44, SP 45, SP 55, SP 58 (dal km 6+561 al km 14+697), SP 60, SP 66, SP 68, SP 71 (dal km 0+000 al km 6+430), SP 78, SP 225 (dal km 3+936 al km 6+635), SP 227, SP 333 (dal km 0+000 al km 7+880), SP 523 (dal km 82+610 al km 92+865).**


Le prescrizioni della presente Ordinanza saranno rese note mediante l'impianto dei prescritti segnali.

Per quanto riguarda i tratti della viabilità provinciale compresi all'interno dei "centri abitati" delimitati ai sensi dell'art. 4, i Sindaci dei Comuni della Provincia di Genova hanno emesso, ai sensi dell'art. 7 – comma 1 e 3 – del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285, analoga ordinanza in coerenza con quanto in precedenza concordato, considerato che il prescritto parere è già stato formulato dall'Area 12 Viabilità e Demanio Stradale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, il mancato rispetto della quale comporta la sanzione prevista all'art. 6 – comma 14 – del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni, ricorso al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell'art. 37 comma 3 del D.Lgs 30/04/1992 n 285 e dell'art. 74 del DPR 16/12/1992 n. 495.

Genova, 28 luglio 2006  
RG/



**IL DIRETTORE DI AREA**  
(Ing. Pietro Bellina)